



**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**

(Provincia di Pistoia)

Via G. Garibaldi n. 54 - Serravalle P.se

P.I. 00185430477

\*\*\*\*\*

**Ufficio Tributi**

Tel. 0573917211 0573917219

Fax. 0573917240

mail: m.moncini@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

---

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**

# **DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## **( I.M.U. )**

**Approvato con delibera C.C. nr. 9 del 01.03.2012**

**Modificato con delibera C.C. nr. 49 del 28.09.2012**

**Modificato con delibera C.C. nr. 26 del 07.05.2013**

## Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Terreni agricoli esenti dall'imposta

Art. 3 – Aree fabbricabili

Art. 4 – Abitazione principale e pertinenze

Art. 5 – Assimilazioni

Art. 6 – Versamenti

Art. 7 – Misura degli interessi

Art. 8 - Rimborsi e compensazioni

Art. 9 – Differimento dei termini per i versamenti

Art. 10 – Attività di controllo

Art. 11 – Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel comune di Serravalle Pistoiese di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, nr. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23.-
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di Imposta Municipale Propria.-

## **Art. 2**

### **Terreni agricoli esenti dall'imposta**

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 nr. 984, i terreni agricoli del Comune di Serravalle Pistoiese sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D. Lgs 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. Nr. 23/2011.-

## **Art. 3**

### **Aree fabbricabili.**

1. Ai fini della presente imposta, per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o

perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori di stima deliberati dall'Amministrazione Comunale.-

3. La Giunta Comunale con propria delibera determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di stima delle aree fabbricabili site nel proprio territorio. Detti valori vengono aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività, relativi alla variazione annuale del mese di dicembre dell'anno precedente.-
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
5. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'rt. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 nr. 99, iscritto nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera di applica a tutti i comproprietari.-

#### **Art. 4**

#### **Abitazione Principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.-

#### **Art. 5**

## **Assimilazioni**

Il comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Art. 6**

#### **Versamenti**

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.-
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

### **Art. 7**

#### **Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 8**

#### **Rimborsi e compensazione**

1. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta, qualora essa sia inferiore a 10 euro.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

## **Art. 9**

### **Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti ai soggetti passivi interessati da:
  - a) gravi calamità naturali;
  - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione, in tal caso, il differimento del pagamento dell'imposta sono concessi dietro specifica istanza presentata dal contribuente supportata da apposita documentazione.-
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, può essere concesso un differimento del pagamento degli atti impositivi relativi all'Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

## **Art. 10**

### **Attività di controllo**

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 504/1992.-

## **Art. 11**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno d'imposta 2012.-